

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

#### Ricorso previa sospensione

**PER: Prof. CIRULLI MATTEO** (CRLMTT70M16C514R) nato a Cerignola il 16/08/1970 ed ivi residente in Viale di Levante, n. 95, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente atto, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

#### CONTRO

**Ministero dell'Istruzione e del Merito** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Ministero dell'Università e della Ricerca** (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico**, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dott. Filippo Serra**, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t.**, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dott. Stefano Versari**, in qualità di Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

ove occorra **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Ufficio Scolastico Regionale della Puglia**, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia**, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Ambito Territoriale Provinciale di Foggia**, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo**, in quanto dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “D. Alighieri” di Cerignola**, in persona del dirigente scolastico pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**Dott. Salvatore Mininno**, in quanto dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "D. Alighieri" di Cerignola, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dott.ssa Loredana Tarantino**, in quanto dirigente scolastico del Liceo Scientifico "A. Einstein" di Cerignola, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Liceo Scientifico "A. Einstein" di Cerignola**, in persona del dirigente scolastico pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

### Nonché nei confronti di

**Sig.ra COCCIA VALENTINA** [REDACTED]

[REDACTED] – A027 GPS Foggia seconda fascia con punteggio 149, posizione n. 2;

**Sig. BISCEGLIE TEMISTOCLE MASSIMO CARMINE** [REDACTED]

[REDACTED] – A027 GPS Foggia seconda fascia con punteggio 145,50, posizione n. 3;

**Sig. IOZZA NUNZIO** [REDACTED] – A027 Foggia GPS seconda fascia con punteggio 138,50, posizione n. 4;

**Sig. DE FILIPPO MICHELE** [REDACTED]

[REDACTED] – A026 GPS Foggia seconda fascia con punteggio 111,50, posizione n. 19;

**Sig.ra GALLICCHIO MARIKA** [REDACTED]

[REDACTED] – A026 GPS Foggia seconda fascia con punteggio 111, posizione 20;

**Sig. PAZIENZA PIERLUIGI P** [REDACTED] –

A020 GPS Foggia seconda fascia con punteggio 109,50, posizione n. 11;

**Sig.ra NARDACCHIONE ROSA** [REDACTED]

– GPS A020 Foggia seconda fascia con punteggio 105, posizione 12;

**Sig.ra PALUMBO ANNA LINA** [REDACTED]

[REDACTED] – A047 GPS Foggia II fascia con punteggio 110, posizione. n. 43;

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**Sig. GIULIANI NICOLA** [REDACTED] –

A047 GPS Foggia seconda fascia con punteggio 110, posizione n. 44;

### PER L'ANNULLAMENTO E/O NULLITÀ

#### PREVIA SOSPENSIONE

- 1) del decreto di esclusione dalle Graduatorie provinciali per le supplenze per la seconda fascia di Foggia, classe di concorso A027, n. 16441 del 07/12/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione – USR Puglia – Ufficio V- ATP di Foggia, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso per presunta mancanza di titolo di accesso per la classe di concorso A027;
- 2) del decreto di esclusione dalle Graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Foggia, seconda fascia, prot. n. 10218 del 07/11/2022, a firma dell'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “D. Alighieri” di Cerignola, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente per la classe di concorso A027, per presunta assenza di titolo;
- 3) del decreto prot. n. 10220 del 07/11/2022, a firma dell'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “D. Alighieri” di Cerignola, prot. n. 7919 del 07/09/2022”, avente ad oggetto l'esclusione del ricorrente dalla classe di concorso A027, con il quale il ricorrente veniva estromesso dall'insegnamento della predetta classe di concorso A027;
- 4) del decreto di rettifica del punteggio prot. n. 10427 dell'11/11/2022, a firma dell'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “D. Alighieri” di Cerignola, avente ad oggetto “*Decreto di Rettifica del punteggio – Graduatorie provinciali e di istituto aa. ss. 2022/23 – 2023/24, ai sensi dell'O.M. 112/2022 – prof. CIRULLI Matteo nato a Cerignola il 16/08/1970 – C.F. CRLMTT70MI6C514R*”, con il quale sono stati rettificati i punteggi del ricorrente per le classi di concorso di proprio interesse A027, A026, A020, A047, a causa del depennamento dalla classe di concorso A027;
- 5) Nonché ove occorra degli atti presupposti, consequenziali e connessi, ossia:

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 6) del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”*, a firma del Ministero dell’Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne la classe di concorso di interesse del ricorrente;
- 7) del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell’Istruzione, recante *“Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”*, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell’interesse;
- 8) del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante *“Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure”*, a firma del Ministero dell’Istruzione, comprese pedissegue note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente;
- 9) del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante *“Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso”* a firma del Ministro dell’Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse;
- 10) del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, a firma del Ministero dell’Istruzione, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ivi comprese le relative tabelle nei limiti dell’interesse;
- 11) Nonché ove occorra della nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, richiamata dall’U.S.R. Puglia con nota prot. n. 19181 del 22/07/2020;

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 12) Nonché ove occorra, delle Graduatorie provinciali di Foggia, per la fascia e classe di interesse del ricorrente A027 e per le restanti classi di concorso A026, A020, A047, pubblicate con il gravato decreto n. 10419/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale Scolastico di Foggia;
- 13) Nonché di ogni eventuale ed altra graduatoria nei limiti dell'interesse e per le classi e fasce del ricorrente e di ogni eventuale decreto di approvazione.
- 14) dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, ivi compreso l'art. 8, co. 5, e l'art. 6, co. 4, secondo cui *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato comprese le tabelle dei titoli denominate tabelle A (da A1 a A010);
- 15) dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo “*, a firma del Ministero dell'Istruzione p.t., nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le eventuali tabelle.
- 16) del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: *«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo.*
- 17) del DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto *“Regolamento supplenze docenti”*, ivi compresi eventuali e pedissequi allegati e note;
- 18) nonché ove occorra delle Graduatorie per le classi di concorso e fascia di interesse, relative al biennio precedente, se intese in senso lesivo ed ivi compresi i gravati decreti di approvazione, ove occorra e nei limiti dell'interesse;
- 19) nonché ove occorra del Dm n. 509/99 a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”*, nonché delle tabelle allegate, comprese quelle di equiparazione tra le classi di interesse;
- 20) nonché ove occorra del Dm n. 270/2004, a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, e delle relative tabelle se lesive;
- 21) nonché del decreto di convalida del punteggio del biennio 2020-2022 per le classi di concorso di interesse del ricorrente n. 484/2020, a firma del Liceo Scientifico “A. Einstein” di Cerignola, nei limiti dell'interesse;
- 22) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante *“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”*, come modificato dal gravato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 23)del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie.
- 24)Nonché ove occorra delle proposte di esclusione formulate dalle Istituzioni scolastiche con i relativi decreti, acquisiti nel SIDI e conservati agli atti di quest'Ufficio e/o le segnalazioni pervenute dagli interessati;
- 25)delle Note M.I. n. 1290 del 22-07-2020, n. 1550 del 04-09-2020, n. 162 del 02-02-2021, la Nota del Ministero dell'Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del 29/07/2022 recante "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A." con riferimento all'a.s. 2022/2023;
- 26)e di ogni altra nota se intesa in senso escludente per la classe di concorso di interesse; e di ogni eventuale altro atto escludente anche non conosciuto;
- 27)del Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22.

### NONCHÉ PER LO EFFETTO

#### PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO E LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

al reinserimento del ricorrente nelle Graduatorie provinciali di Foggia per la classe di concorso A027, con il medesimo punteggio, la medesima fascia e la medesima posizione che precede la gravata esclusione, ed alla conseguente prosecuzione dell'attività didattica che l'istante già svolgeva prima degli atti impugnati, nonché alla corretta attribuzione del punteggio decurtato a causa del gravato depennamento dalla classe di concorso A027, per le classi di concorso di interesse dell'odierno ricorrente.

Tanto premesso, il docente propone il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### FATTO

1. Il Prof. Cirulli, con laurea in Ingegneria Edile – Progettazione del processo di produzione edilizia, conseguita in data 17/07/2000 presso il Politecnico di Bari (**doc.1**), è ammesso, in virtù del predetto titolo, ad insegnare nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*), nonché nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), nonché nella classe di concorso A047 (*scienze matematiche applicate*), e risulta tuttora iscritto per le predette classi di concorso nelle seconde fasce delle GPS della provincia di Foggia, con punteggio rispettivamente pari a 112 punti per la classe di concorso A026 posizione n. 18, nonché pari a 110 punti per la classe di concorso A020 posizione n. 10, e pari a 110 punti per la classe di concorso A047, posizione n. 42.
2. Inoltre, benché l'insegnamento nelle predette classi di concorso A026 ed A020 non sia stato contestato dalla parte pubblica, appare comunque opportuno, ai fini del presente giudizio, specificare come il docente insegna nella classe di concorso A026 (matematica alle scuole superiori) in quanto la tabella A allegata al DRP 19/2016 prevede che i laureati in ingegneria entro l'anno accademico 2001/2002 possano insegnare nella cdc A026, a prescindere dal piano di studi; nonché lo stesso docente, sempre per le predette ragioni, è altresì ammesso ad insegnare nella classe di concorso A020 (fisica alle scuole superiori).
3. Inoltre, il docente era anche inserito nelle predette graduatorie di Foggia per la classe di concorso A027 (matematica e fisica nelle scuole superiori), con punteggio pari a 170 e posizione n.1. Tuttavia, il ricorrente è stato ingiustamente depennato in relazione alla cdc A027, per presunta assenza dei titoli.
4. Invero, il docente, ammesso ad insegnare nelle predette classi (A020 ed A026), è stato depennato per la classe di concorso A027, in quanto la parte pubblica ritiene che il ricorrente non abbia i titoli per insegnare anche nella suddetta materia, con l'assurda conseguenza che il ricorrente insegna già matematica alle scuole superiori (A026) e fisica alle scuole superiori (A020), ma nel momento

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

in cui è chiamato ad insegnare entrambe (A027), cosa che già di fatto avviene, non potrebbe più farlo.

5. L'illogica esclusione del ricorrente, il quale appunto insegna nella classe di concorso da numerosi anni, ha avuto altresì come assurda conseguenza, oltre al depennamento per la classe A027, anche il decurtamento del punteggio riguardo al servizio prestato dallo stesso docente per la suddetta classe, e che il ricorrente aveva fatto valere sulle altre materie a cui ha accesso, come da tabella riepilogativa in basso riportata ed aggiornata al presente giudizio:

CDC	PUNTEGGIO TITOLO DI ACCESSO	TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO 2022	PUNTEGGIO SERVIZIO RIDETERMINATO	PUNTEGGIO TOTALE
A027	//	//	170	0	DEPENNATO
A026	26	7	112	16	49,00
A047	26	7	110	14	47,00
A020	26	7	110	14	47,00

6. Per tali ragioni, anche sulla scorta della recente Giurisprudenza di Codesto Ill.mo TAR, il docente ricorre per i seguenti motivi.

### MOTIVI

#### Unico ed articolato

ILLOGICITA' MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI – PALESE IRRAZIONALITA' – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ILLEGITTIMITA' DELLA TABELLA A DEL DPR N. 19/2016, COME MODIFICATO DAL DM N. 259/2017 ED ILLEGITTIMITA' DEL DM N. 39/1998 E DEL DM N. 354/1998 E DEL DM N. 22/2005 - OVE OCCORRA IN VIA GRADATA: VIOLAZIONE E/O ERRONEA

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### APPLICAZIONE DEL DPR 19/2016 – DM 39/1998 – DM 354/1998 – DM 259/2017 - DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST.

#### **1. Sulla manifesta illogicità ed irrazionalità dell'esclusione del ricorrente dalla classe di concorso A027.**

**1.1** Con il presente ed articolato motivo, si pone in evidenza il fatto che la fattispecie in esame è stata già scrutinata da parte della Giustizia amministrativa.

La vicenda è quella che riguarda i Laureati in Ingegneria vecchio ordinamento ammessi ad insegnare nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), nonché nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*), ma non anche nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

**1.2** Invero, sin dal Dm n. 39/1998 è stato previsto che nella classe di concorso all'epoca denominata 47/A (attuale classe A026, ossia matematica alle scuole superiori), nonché nella classe già denominata 38/A (attuale classe A020, ossia fisica alle scuole superiori), sarebbe stato possibile insegnare con la laurea in Ingegneria, a prescindere dal piano di studi e da qualunque altra specificazione, qualora, come nel caso del ricorrente, il titolo fosse stato conseguito entro l'anno accademico 2001/2002.

In effetti, il ricorrente, proprio in ragione del predetto titolo, sino ad oggi, ha sempre prestato servizio nelle Graduatorie provinciali, in relazione alla classe di concorso A027.

Ne deriva che mentre la parte pubblica ammette l'inserimento del ricorrente nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), ove tuttora l'istante è inserito, e così come gli permette anche l'inserimento nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*), ove tuttora il docente è altresì inserito, nel momento in cui il ricorrente è invece chiamato ad insegnare entrambe le materie per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), cosa che in sostanza già avviene, lo stesso ricorrente non avrebbe più i titoli per poter insegnare la succitata materia.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**1.3** Ora, la procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, ha tenuto conto del gravato DPR n. 19/2016 e delle successive modifiche, tuttavia, le gravate tabelle di riordino delle classi, ivi compresa la gravata tabella A, risultano essere manifestamente illogiche, irrazionali e non concretamente rivolte al raggiungimento dell'interesse pubblico, per quanto attiene alla classe di concorso A027.

Le tabelle riguardanti le classi di concorso, dunque, sono oggetto di censura in quanto manifestamente illogiche, poiché impediscono al ricorrente di insegnare nella classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), benché il docente già insegna nella classe di concorso A020 (fisica alle scuole superiori) ed A026 (matematica alle scuole superiori).

Ne deriva che il ricorrente, in quanto docente già inserito nella classe di concorso A026, nonché nella classe di concorso A020, ma depennato per la classe A027, è senz'altro nelle condizioni di essere reinserito nell'ambita graduatoria.

Invero, risulta manifestamente illogico, nonché lesivo del principio di non contraddizione, ammettere il ricorrente ad insegnare matematica alle scuole superiori, fisica alle scuole superiori, ma non anche entrambe.

Ne deriva, dunque, che tanto il previgente e gravato Dm n. 39/98 con l'impugnata tabella A, quanto l'attuale ed anch'esso impugnato DPR n. 19/2016 con la gravata tabella A, così come anche il censurato decreto di modifica n. 259/2017 e le gravate tabelle allegate ivi compresa la tabella A, aventi tutti ad oggetto la disciplina di riordino delle classi di concorso, con riferimento alla classe A027, nelle rispettive e gravate tabelle, hanno illogicamente tralasciato come sarebbe irrazionale non permettere al docente di insegnare nella classe di concorso A027, visto che il docente già insegna nelle classi A020 ed A026.

**1.4** Sul punto è stato chiarito da parte della Giurisprudenza di Codesto Ill.mo TAR che: *“risultando comune il sillogismo per cui se ad insegnare matematica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato in ingegneria, e se ad insegnare fisica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*in ingegneria, non vi sarebbero ragioni per cui ad insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la medesima figura professionale.” (ex plurimis Tar Lazio, Sezione III Bis, Sent. n. 13743/2022).*

**1.5.** In tale prospettiva, dunque, risulta altrettanto illogico il depennamento ed il consequenziale decurtamento del punteggio che il ricorrente aveva maturato negli anni in ragione del servizio svolto sulla classe di concorso A027, e che lo stesso docente aveva fatto valere anche sulle altre materie a cui ha accesso.

I contestati provvedimenti espulsivi, dunque, che hanno privato il ricorrente dell’inserimento nell’ambita classe, negandogli il punteggio che sulla stessa aveva già maturato, risultano risulta essere illegittimi tra le altre cose in quanto trattasi di attività didattica comunque svolta dal docente ed oramai consolidatasi da anni, con derivante maturazione del principio del legittimo affidamento e dell’esaurimento dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione.

La presente doglianza, pertanto, appare in grado di assorbire e di risolvere le problematiche oggetto di gravame.

\*\*

### **2. Sul difetto di motivazione del provvedimento di esclusione.**

**2.1.** Per mera completezza, poi, vengono qui di seguito articolati anche ulteriori profili subordinati alla precedente censura.

Oltre alle ragioni sopra viste, gli atti gravati sono altresì illegittimi per difetto di motivazione, in quanto il ricorrente è stato escluso senza alcuna argomentazione logico-giuridica e senza che il provvedimento recasse altra dicitura, se non la formula di stile secondo cui la parte istante non avrebbe i titoli per insegnare nella classe A027.

Sul tema della motivazione del provvedimento amministrativo, la Giurisprudenza è altrettanto consolidata nel ritenere che: *“L’indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa si è infatti ben presto orientato nel senso che «il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma [...] e, per questo, un presidio di legalità sostanziale*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti» (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione terza, 7 aprile 2014, n. 1629; sezione sesta, 22 settembre 2014, n. 4770; sezione terza, 30 aprile 2014, n. 2247; sezione quinta, 27 marzo 2013, n. 1808)» (**cfr. CdS. Sent. n. 3385/2021**).*

\*\*

### **3. In via gradata: sulla violazione del principio del legittimo affidamento.**

**3.1** Sempre in via gradata si declina la presente censura sotto il profilo del legittimo affidamento.

Come già sopra si argomentava, la parte ricorrente, proprio in forza dell'interpretazione logica della normativa, che non può essere intesa in senso diverso da quello razionale, ossia che il docente che insegna già matematica (A026) e fisica alle scuole superiori (A020), non può che finire per insegnare entrambe le materie (A027), non è il primo anno che insegna nella classe di concorso A027.

**3.2** Sotto tale aspetto, dunque, il ricorrente eccepisce in via gradata la violazione del principio euro unitario del legittimo affidamento.

Tale principio, com'è noto, scaturisce sia dai più tradizionali canoni della buona fede e della diligenza e sia dal principio della certezza dei rapporti tra privati ed amministrazioni.

In effetti, il fatto che il ricorrente già nei precedenti aggiornamenti abbia insegnato nella classe di concorso A027, per cui aveva altresì maturato il relativo punteggio, per poi vedersi negare a distanza di anni persino l'inserimento nella medesima classe, risulta essere senz'altro una violazione del principio del **legittimo affidamento**.

In particolare, il predetto principio volge lo sguardo alla certezza dei rapporti che con il tempo si consolidano e si esauriscono; rapporti che fanno sorgere al docente il convincimento, per l'appunto legittimo, che il bene della vita faccia parte della propria sfera giuridica privata. Ne deriva che non appare invece legittimo che il ricorrente venga

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

depennato e si veda decurtare il punteggio *ad nutum* a distanza di anni e sulla base di un'interpretazione della normativa manifestamente irrazionale ed illogica.

\*\*

### **4. In via ancora gradata ove occorra sulle modifiche al Dm n. 39/98 apportate dal Dm n. 54/1998.**

**4.1.** Con altro elemento di censura, ove occorra, ed in via ulteriormente gradata, si intende porre in evidenza la relazione che intercorre tra il Dm n. 39/1998 ed il Dm n. 354/1998.

Appare infatti opportuno individuare un rapporto di *genus e species* esistente tra i due decreti. In particolare, va osservato che il Dm n. 39/1998, anche per quanto riguarda l'insegnamento nella classe di concorso di interesse (attuale A027), è stato modificato dal successivo Dm n. 354/1998.

Tale decreto ha previsto l'aggregazione nell'Ambito Disciplinare n. 8 delle classi 38/A - 47/A - 49/A, le quali corrispondono alle attuali A20, A026 ed A027.

Ne deriva, dunque, alla luce di una lettura logica e razionale della succitata norma, che il decreto n. 354/1998 è successivo e speciale rispetto al dm n. 39/1998, e, dunque, integra e modifica quest'ultimo, riconducendo nell'alveo di unico ambito disciplinare (A.D. 8) l'insegnamento nella classe di concorso A027.

In caso contrario, infatti, qualora così non fosse, ossia se il decreto n. 354/1998 non venisse inteso come speciale e modificativo rispetto al dm n. 39/98, tali decreti unitamente alle allegate tabelle ed al pari dei restanti e già menzionati decreti di riordino, sono oggetto di impugnazione in via gradata anche sotto ulteriore profilo, ossia per il fatto che il dm 354/1998 e i relativi allegati, con speciale riferimento all'Ambito disciplinare n. 8, non avrebbero integrato, per la classe di interesse del ricorrente, il precedente dm n. 39/98 e le allegate tabelle, in particolare la tabella A, con la conseguenza di non avere neppure integrato le più recenti tabelle del DPR n. 19/2016 e 259/2017.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nello specifico, anche in questo caso sarebbe manifestamente illogico che i predetti decreti, benché in successione tra loro, permettano al ricorrente di insegnare fisica alle scuole superiori, matematica alle scuole superiori, ma non anche entrambe le materie.

Come pure sarebbe altrettanto illogico che la classe di concorso A027 rientri nell'Ambito Disciplinare n.8, ma solo per la partecipazione al concorso e non anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali.

\*\*

### **5. In via ulteriormente gradata ove occorra riguardo all'illegittimità dell'esclusione del ricorrente con riferimento ai principi della proporzionalità dell'agire pubblico e dell'illogicità manifesta, entrambi declinati sotto altro profilo.**

**5.1** In via ulteriormente gradata, qualora non bastassero le censure sopra viste, si evidenzia come nessun'altra problematica coinvolge la posizione del ricorrente.

In effetti, al pari di tutti i docenti con titolo di laurea in ingegneria conseguita entro l'anno accademico 2001/2002, anche l'odierno ricorrente è ammesso ad insegnare matematica e fisica alle scuole superiori, a prescindere dagli esami sostenuti nel proprio piano di studi, in quanto il titolo è stato per l'appunto conseguito entro l'anno accademico 2001/2002.

Nel caso in cui si dovesse invece per assurdo negare al ricorrente di insegnare nella classe di concorso A027 a causa del titolo o del piano di studi con riferimento al percorso di laurea da egli svolto - benché, come già sopra abbondantemente visto e come la stessa Giurisprudenza ha altresì confermato in casi analoghi, appare davvero illogico escludere il ricorrente dalla classe di concorso A027, posto che è proprio in forza del predetto titolo di laurea in ingegneria conseguita entro l'anno 2001/2002 che il docente è ammesso ad insegnare sulla classe A020 ed A026 - si evidenzia in ogni caso che le competenze maturate dal ricorrente durante il proprio percorso universitario sono tali da permettere comunque alla parte istante di insegnare nella classe di concorso A027 in virtù della propria laurea in ingegneria, e, pertanto, i già menzionati e gravati decreti di

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

riordino al pari delle rispettive tabelle, sarebbero comunque illegittime anche sotto tale profilo di censura.

Invero, la formazione, la preparazione ed il piano di studi del ricorrente sono comunque sovrapponibili a chi già sia ammesso, senza andare incontro a tali ingiusti ostacoli, ad insegnare nella classe di concorso A027, con la conseguenza che alla luce della medesima e sostanziale preparazione accademica, il ricorrente è senz'altro idoneo ad insegnare nella classe di concorso A027.

In caso contrario, infatti, non solo prevarrebbe un requisito di mera forma, ma il docente verrebbe ingiustamente escluso, in maniera disparitaria e con violazione del principio del merito, dall'insegnamento nella classe di concorso A027, benché la preparazione accademica sia la medesima rispetto a quanti siano oggi ancora inclusi.

### II

#### ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE

#### TRAMITE PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Il presente ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto che è scavalcato dal ricorrente per le classi di concorso di interesse; per abbondare è stato notificato anche a più soggetti concernenti le medesime classi di concorso di interesse del ricorrente.

Per tali ragioni, essendo materialmente impossibile procedere con la notifica del gravame a tutti gli altri soggetti inseriti nelle graduatorie di interesse, si chiede a Codesto Ill.mo TAR di essere autorizzati alla notificazione tramite pubblici proclami telematici del presente atto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.

### III

#### ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per quanto concerne il requisito del *fumus boni iuris*, si rinvia alle doglianze sopra articolate, mentre per quanto attiene al profilo del *periculum in mora* va detto che il ricorrente è stato escluso dalle Graduatorie per la classe di concorso A027 e tale esclusione rimarrà, in assenza della misura sospensiva, per tutta la restante parte del biennio.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Al contrario, l'adozione della misura cautelare permette che il bene della vita rimanga integro sino all'udienza di merito.

Il ricorrente, dunque, è stato escluso dall'insegnamento della predetta disciplina, con la conseguenza di essersi visto interrotto l'insegnamento che già stava svolgendo, anche per il presente anno scolastico, nella classe di concorso A027.

Inoltre, il docente è stato estromesso dall'attività didattica che conduceva con riferimento alla predetta materia A027, oltre a vedersi decurtare il proprio punteggio che negli anni aveva maturato.

Ne deriva che alla luce della natura pretensiva degli interessi legittimi dedotti in giudizio, al fine di permettere che la causa giunga integra, e tenuto altresì conto del fatto che il ricorrente nelle *more* non potrà svolgere servizio illegittimamente interrotto a causa del gravato depennamento, si chiede che venga disposta la misura cautelare previa sospensione affinché il ricorrente possa riprendere servizio per la predetta disciplina A027.

Tanto premesso, in fatto ed in diritto, con il presente ricorso si

### CHIEDE

**In via cautelare: la sospensione degli atti impugnati ed il reinserimento con riserva per l'insegnamento nella classe di concorso A027, fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia.**

**Nel merito: l'annullamento e/o nullità degli atti impugnati e l'accoglimento del presente ricorso.**

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 21/12/2022

**SOLIDORO  
SIRIO**

Avv. Sirio Solidoro

Firmato digitalmente da  
SOLIDORO SIRIO  
Data: 2022.12.21 18:03:03  
+01'00'